

Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 187/10

Accertamento della traslazione d'imposta, nel II semestre 2008, e adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Silca S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 dicembre 2010

Visti:

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del “*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante “*Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante “*Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello*”;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 167/09 (di seguito: deliberazione VIS 167/09), recante “*Intimazione ad adempiere agli obblighi informativi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*”

11 dicembre 2008, VIS 109/08 e avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Silca S.r.l.";

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell'incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

Fatto

1. Silca non ha trasmesso all'Autorità le informazioni ed i documenti richiesti ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 della deliberazione VIS 109/08 nonostante il sollecito effettuato dal Nucleo Operativo, con nota in data 23 giugno 2009 (prot. Autorità n. 35371 del 23.06.2009).
2. Non avendo la società dato corso agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08, l'Autorità, con deliberazione VIS 167/09, ha avviato nei confronti di Silca un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della deliberazione VIS 133/09, per l'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta previsto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l'adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge n. 481/95.
3. La società, in data 5 febbraio 2010, ha effettuato il caricamento sul *Sistema Informativo* dei dati e delle informazioni richieste, dai quali è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del II semestre 2008 rispetto a quello del corrispondente semestre 2007.
4. Alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo in data 24 marzo 2010 (prot. Autorità n. 12487 del 24.03.2010), la società ha risposto, con lettera del 15 aprile 2010 (prot. Autorità n. 15539/A del 16.04.2010).
5. Con nota del 21 maggio 2010 (prot. Autorità n. 19723 del 21.05.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
6. In data 9 luglio 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale la società ha depositato una nota di chiarimento (prot. Autorità n. 25162 del 9.07.2010).
7. In data 15 luglio 2010, in relazione a quanto emerso durante l'audizione finale, l'Autorità ha avanzato una richiesta di ulteriori informazioni a cui la società ha risposto in data 16 luglio 2010.

Valutazioni

8. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l'articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell'aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell'energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il

- maggior onere derivante dall'inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi.
9. Per evitare che tale finalità venisse frustrata, la previsione dell'addizionale IRES è stata accompagnata dall'introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta (di seguito: divieto di traslazione d'imposta) e dalla contestuale attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati.
 10. In attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione.
 11. L'analisi effettuata dall'Autorità si concentra sulle variazioni dei margini e in particolare sulle dinamiche dei prezzi, in quanto indicatori di traslazione, lasciando gli operatori liberi di aumentare i prezzi e i margini dei prodotti commercializzati e, quindi, di farsi liberamente concorrenza fra loro con l'unico limite che i prezzi da questi praticati non incorporino anche l'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta, in violazione della legge.
 12. Nel caso della società Silca, dalle analisi effettuate dagli Uffici sono emersi:
 - una variazione positiva del margine nel II semestre 2008 (pari a 88.946,00 euro), rispetto al corrispondente semestre 2007;
 - un incremento dei prezzi, nel II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007, riconducibile in misura prevalente alla variazione del prezzo medio di vendita del "*Gasolio autotrazione e riscaldamento*" (+ 0,0749 euro/litro).
 13. Per valutare quanto del miglioramento della posizione economica dell'impresa sia attribuibile alla dinamica dei prezzi e quanto alla dinamica dei volumi, si è tenuto conto della flessione dei volumi di vendita subita dalla società nel II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007 (per un valore pari a 49.645,52 euro) la quale è stata portata in diminuzione dell'effetto prezzo pari a 138.591,52 euro.
 14. Non hanno concorso alla variazione del margine semestrale i minori costi operativi sostenuti dalla società nel II semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007, in quanto attribuibili ad una migliorata efficienza interna e quindi non rilevanti ai fini dell'analisi.
 15. Scomputando dalla menzionata variazione del margine (pari a 88.946,00 euro) il correlato onere impositivo di 33.995,16 euro (composto da IRES ordinaria per 27.911,25 euro e relativa addizionale per 6.083,91 euro) è stato ottenuto un incremento del risultato netto pari a 54.950,84 euro ascrivibile ai prezzi praticati dalla società.
 16. Vista l'espansione del risultato netto del 2008 generata dai prezzi, è stato contestato a Silca di aver recuperato l'onere derivante dall'addizionale di imposta (complessivamente pari a 57.898,00 euro) attraverso i prezzi di vendita dalla stessa praticati.

A. Argomentazioni di Silca.

17. Rispetto agli addebiti contestati, nel corso del procedimento Silca ha sviluppato le seguenti argomentazioni:
- a) ha confermato la sussistenza della variazione positiva del margine del II semestre 2008 attribuendola non ad un intento traslativo ma:
 - i) per il canale principale “*Vendite rete*”, a maggiori guadagni derivanti dalla sottoscrizione di più vantaggiosi accordi commerciali, dei quali avrebbero in parte beneficiato anche i propri clienti;
 - ii) per il canale “*Vendite extra rete*”, ad un’attenta politica di acquisto del gasolio il cui prezzo è legato ad oscillazioni delle quotazioni del *Platt’s*;
 - b) ha rappresentato che i prezzi praticati nei periodi vigilati per l’attività di “*Vendite gas*”, in quanto soggetti al controllo della Direzione Tariffe dell’Autorità, potevano essere oggetto di possibili “*conguagli con effetto retroattivo*” dovuti alla determinazione di nuove tariffe in esito ad un procedimento pendente presso l’Autorità;
 - c) ha evidenziato che l’anticipazione di un *compenso di convenzionamento una tantum* di importo pari a 100.000 euro ricevuto da un fornitore nel mese di dicembre 2008 risulterebbe superiore al delta margine di 88.946,00 euro rilevato dagli Uffici.

B. Valutazione delle argomentazioni di Silca.

18. 18. Gli argomenti addotti dalla società non sono idonei ad escludere la violazione del divieto di traslazione posto dall’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08.
19. In primo luogo, la società non solo conferma la variazione positiva del margine nel II semestre 2008, ma nel momento in cui riconosce che tale variazione è riconducibile a maggiori prezzi praticati, implicitamente ammette di aver traslato.
20. Al tal fine, le argomentazioni di Silca riportate *sub a)*, volte a ricondurre l’aumento dei prezzi dei carburanti non ad un intento traslativo ma alla sottoscrizione di più vantaggiosi commerciali nel II semestre 2008, per il principale canale di vendita (*rete*), ed all’andamento delle quotazioni del *Platt’s*, per il canale *extra rete*, non sono rilevanti in quanto non valgono a contestare l’esistenza del fenomeno traslativo accertato dagli Uffici, che sussiste a prescindere dalle ragioni sottostanti all’aumento dei prezzi.
21. In merito alle argomentazioni riportate *sub b)*, relative alle “*Vendite Gas*”, non si vede come eventuali conguagli che la società potrebbe essere tenuta ad effettuare in favore dei propri clienti, in virtù della determinazione di nuove tariffe da parte dell’Autorità, possano incidere sugli esiti delle analisi effettuate dagli Uffici, posto che si tratta di eventi futuri e incerti, i quali in ogni caso andrebbero a confluire nei bilanci relativi ad esercizi successivi a quelli presi in considerazione ai fini del presente procedimento.
22. Quanto all’argomentazione riportata *sub c)*, relativa all’anticipazione nel mese di dicembre 2008 di un *compenso di convenzionamento una tantum* da parte di un fornitore, la società ha comunicato di aver imputato l’intero importo (pari a

100.000 euro) nel conto economico 2008 alla voce B6 “*Conguagli e premi attivi su acquisti*”.

23. Ai fini della presente analisi, tuttavia, tale importo, non avendo alcuna correlazione con i prezzi praticati dalla società, ha concorso alla variazione delle *Altre componenti reddituali*, che nel caso di specie è stata considerata in senso favorevole all’impresa quale espressione di una migliorata efficienza interna (cfr., *retro*, punto 14).
24. Dagli elementi acquisiti agli atti, dunque, risulta confermata la variazione positiva del margine di contribuzione nel II semestre 2008 (pari a 88.946,00 euro) imputabile in massima parte all’effetto prezzo (per 138.591,62 euro) da cui deriva un incremento del risultato netto della società (pari a 54.950,84 euro) ascrivibile ai prezzi praticati.
25. Pertanto, i prezzi praticati da Silca hanno consentito alla stessa di recuperare, sebbene non integralmente, l’onere derivante dall’addizionale di imposta (pari a 57.898,00 euro).
26. Di conseguenza, sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 167/09

DELIBERA

1. si accerta che la società Silca ha violato il divieto previsto dall’articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08, nel II semestre 2008, per un importo pari a 54.950,84 euro;
2. si ordina a Silca di adottare le misure idonee ad eliminare gli effetti prodotti dalla violazione di cui al punto 1, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
3. si ordina, altresì, a Silca di comunicare all’Autorità:
 - a) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, un piano contenente l’indicazione dettagliata delle misure che la società ha intrapreso o che intende intraprendere per adempiere alla prescrizione di cui al precedente punto 2, con espressa previsione dei tempi necessari e degli effetti che tali misure avranno sulla società e sui consumatori;
 - b) entro 9 (nove) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, una relazione finale con le prove documentali del rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal piano di restituzione di cui alla precedente lettera a);
4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Silca S.r.l., con sede legale in Via Cesare Battisti, 176 – 05100 Terni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di

60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis